

COMMITTENTE



COMUNE DI MARTELLAGO
Città Metropolitana di Venezia
Piazza Vittoria n.1 - 30030 Martellago
P.I. 00809670276

OGGETTO DI INTERVENTO

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI

TIPOLOGIA DI OPERA

IMPIANTI ELETTRICI


EDIFICIO

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI MARTELLAGO:
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G. MATTEOTTI" VIA MANZONI, 11
SCUOLA DELL'INFANZIA "S. ISAACS" VIA GUARDI, 2

ELABORATO

CSAA CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
- PARTE PRIMA - NORME AMMINISTRATIVE

REV.	DATA	DESCRIZIONE / MOTIVAZIONE	REDATTO	CONTR.
E00	MAGGIO 2021	PRIMA EMISSIONE	D.P.	A.P.



TFE Ingegneria S.r.l.

via Friuli Venezia Giulia, 8
30030 - Pianiga (VE)

+39 041 510 1542

+39 041 510 1487

info@tfeingegneria.it

tfeingegneria@pec.it

www.tfeingegneria.it



ID DOC. 2525E00CSAA

ID SEC.

FASE

PROGETTO ESECUTIVO

SCALA

PROGETTISTA INCARICATO

Ing. ZEFFIRINO TOMMASIN

COMUNE DI MARTELLAGO

Piazza Vittoria n°1
30030 Martellago (VE)

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI COMUNE DI

MARTELLAGO:

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. MATTEOTTI" VIA

MANZONI, 11 E

SCUOLA DELL'INFANZIA "S. ISAACS" VIA GUARDI, 2

PROGETTO ESECUTIVO

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PRIMA

PARTE – NORME AMMINISTRATIVE

PROGETTISTA:

Ing. Zefferino Tommasin

SOMMARIO



TFE ingegneria s.r.l. - via Friuli Venezia Giulia n. 8 - 30030 Pianiga (VE)

tel. 041 510.15.42 - telefax 041.419.69.07 - info@tfeingegneria.it

00	Maggio 2021	Prima emissione	AP	ZT
revisione	data	motivazioni	redatto	controllato

1.1	CAPO I – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO.....	7
Art. 1.	<i> Oggetto dell'appalto.....</i>	7
Art. 2.	<i> Ammontare dell'appalto.....</i>	8
Art. 3.	<i> Modalità di stipulazione del contratto.....</i>	8
Art. 4.	<i> Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili</i>	10
Art. 5.	<i> Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili e quadro d'incidenza della manodopera 10</i>	
1.2	CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE -	11
Art. 6.	<i> Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....</i>	11
Art. 7.	<i> Documenti che fanno parte del contratto.....</i>	12
Art. 8.	<i> Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....</i>	13
Art. 9.	<i> Danni di forza maggiore</i>	15
Art. 10.	<i> Danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle proprietà</i>	16
Art. 11.	<i> Domicilio elettivo - Rappresentante legale</i>	16
Art. 12.	<i> Fallimento dell'Appaltatore e modifica dell'operatore economico Appaltatore</i>	17
Art. 13.	<i> Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....</i>	18
Art. 14.	<i> Definizione delle forniture e della loro messa in opera.....</i>	18
Art. 15.	<i> Oneri a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori oneri per opere murarie - assistenze e mezzi d'opera.....</i>	20
Art. 16.	<i> Oneri a carico dell'Appaltatore per prove e verifiche preliminari e di collaudo sulle opere eseguite e per la messa in esercizio degli impianti tecnologici</i>	23
Art. 17.	<i> Oneri a carico dell'Appaltatore per documentazione e certificazione dei lavori a norma di legge</i>	24
Art. 18.	<i> Oneri a carico dell'Appaltatore per documentazione rappresentativa dei lavori eseguiti</i>	25
Art. 19.	<i> Prezzi unitari – Costi sicurezza – Convenzioni in materia di valuta e termini.....</i>	26
1.3	CAPO III – TERMINI PER L'ESECUZIONE –	27
Art. 20.	<i> Consegna e inizio dei lavori.....</i>	27
Art. 21.	<i> Termini per l'ultimazione dei lavori.....</i>	27
Art. 22.	<i> Sospensioni e proroghe.....</i>	28
Art. 23.	<i> Sospensioni ordinate dalla DL.....</i>	29
Art. 24.	<i> Sospensioni ordinate dal R.U.P.</i>	30
Art. 25.	<i> Certificato di ultimazione dei lavori</i>	30
Art. 26.	<i> Penali in caso di ritardo.....</i>	31

Art. 27.	<i>Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e Cronoprogramma</i>	32
Art. 28.	<i>Inderogabilità dei termini di esecuzione</i>	33
Art. 29.	<i>Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini</i>	34
Art. 30.	<i>Ripristino dei luoghi alla data di ultimazione</i>	35
1.4	CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA -	35
Art. 31.	<i>Anticipazione e modalità di pagamento</i>	35
Art. 32.	<i>Pagamenti in acconto</i>	36
Art. 33.	<i>Pagamenti a saldo</i>	37
Art. 34.	<i>Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti</i>	38
Art. 35.	<i>Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo</i>	39
Art. 36.	<i>Revisione dei prezzi</i>	39
Art. 37.	<i>Cessione del contratto e cessione dei crediti</i>	40
1.5	CAPO V – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI -	40
Art. 38.	<i>Valutazione dei lavori a corpo</i>	40
Art. 39.	<i>Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera</i>	41
Art. 40.	<i>Valutazione eventuali opere in economia</i>	41
Art. 41.	<i>Modifica del contratto in corso di validità</i>	41
1.6	CAPO VI – CAUZIONI E GARANZIE –	42
Art. 42.	<i>Garanzia Provvisoria</i>	42
Art. 43.	<i>Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva e garanzia rata di saldo 24 mesi</i>	42
Art. 44.	<i>Riduzione delle garanzie</i>	43
Art. 45.	<i>Obblighi assicurativi a carico dell'impresa</i>	44
1.7	CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE -	47
Art. 46.	<i>Variatione dei lavori in addizione e in diminuzione</i>	47
Art. 47.	<i>Prezzi applicabili ai nuovi lavori, nuovi prezzi e lavori extra contrattuali</i>	49
1.8	CAPO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO.....	50
Art. 48.	<i>Norme di sicurezza generali</i>	50
Art. 49.	<i>Sicurezza e salute sul luogo di lavoro</i>	50
Art. 50.	<i>Piano di sicurezza e di coordinamento e piani operativi di sicurezza</i>	51
1.9	CAPO IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	54
Art. 51.	<i>Subappalto</i>	54
Art. 52.	<i>Responsabilità in materia di subappalto</i>	57
Art. 53.	<i>Pagamento dei subappaltatori</i>	58

1.10	CAPO X – CONTROVERSIE, ESECUZIONE D’UFFICIO -	59
Art. 54.	Accordo bonario.....	59
Art. 55.	Controversie	62
Art. 56.	Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	62
Art. 57.	Recesso dal contratto e valutazione del decimo	65
1.11	CAPO XI – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE E IL CONTO FINALE-	65
Art. 58.	Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	65
Art. 59.	Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione.....	66
Art. 60.	Presa in consegna dei lavori ultimati	67
1.12	CAPO XII – NORME FINALI –	67
Art. 61.	Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	67
Art. 62.	Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.	68
Art. 63.	Terre e rocce da scavo.....	69
Art. 64.	Custodia del cantiere e cartello di cantiere.....	69
Art. 65.	Responsabilità ed obblighi dell'Appaltatore per i difetti di costruzione	69
Art. 66.	Tracciabilità dei pagamenti	70
Art. 67.	Disciplina antimafia	71
Art. 68.	Tutela dei lavoratori.....	71
Art. 69.	Documento unico di regolarità contributiva (DURC)	72
Art. 70.	Spese contrattuali, imposte, tasse	73
Art. 71.	Salvaguardia ambientale.....	74

NORME RICHIAMATE NEL PRESENTE CAPITOLATO E RELATIVE

ABBREVIAZIONI

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza tutte di le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti alla data di esecuzione dei lavori, ed in particolare:

- del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture* (Codice dei Contratti) e successive integrazioni e modificazioni;
- del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all'emanazione delle linee guida dell'ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti; (*Regolamento*);
- degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 commi 2 e 3, 6, 8, 16, 17, 18,,19, 27, 35 e 36 del Decreto 19 aprile 2000, n.145, Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (*Capitolato Generale*);
- del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i. (*D. Lgs. 81/2008*);
- della Legge 19 marzo 1990, n. 55, per la parte ancora in vigore;
- della Legge 13 agosto, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (L. 136/2010)
- le norme tecniche specifiche e Regolamenti nazionali e/o locali in vigore al momento dell'appalto e nella fase di esecuzione dei lavori.

Definizioni:

1. **Appaltatore:** Impresa aggiudicataria dei lavori;
2. **Stazione appaltante:** Comune di Martellago (VE) . Il termine Stazione appaltante va interpretato in funzione del contesto in cui è utilizzato;
3. **RUP:** Responsabile Unico del Procedimento;
4. **DL:** l'Ufficio di Direzione dei lavori, titolare della Direzione dei lavori, di cui è responsabile il Direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 101, comma 3 , coadiuvato da direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;
5. **CSE:** il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

6. **SOA**: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
7. **DURC**: Documento Unico di Regolarità Contributiva (Legge 9 agosto 2013, n. 98);
8. **PSC**: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
9. **POS**: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Parte prima – Definizione tecnica ed economica dei lavori

1.1 CAPO I – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

- L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le lavorazioni e forniture nonché l'attuazione dei piani di sicurezza necessari per l'esecuzione dei lavori di natura impiantistica finalizzati all'intervento di efficientamento impianti di illuminazione di edifici pubblici di competenza del Comune di Martellago "Efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado in via Manzoni e della scuola dell'infanzia/centro civico in via Guardi, a Maerne").
- Sono compresi nell'appalto tutte le lavorazioni di natura impiantistica, complementare elettrica ed edile affine, le prestazioni, le forniture e le provviste, nonché le procedure, gli apprestamenti, le attrezzature, le misure preventive e protettive, le prescrizioni operative per la sicurezza e la salute nel cantiere mobile o temporaneo e per la prevenzione degli infortuni, necessari per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente 'CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO' – Parte prima, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal 'CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – Parte seconda Impianti elettrici, con le specifiche tecniche e le caratteristiche qualitative e quantitative previste dal PROGETTO ESECUTIVO e dai relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi ed ai progetti esecutivi degli impianti tecnologici e relativi calcoli, ed ai calcoli strutturali e relativi disegni, ecc., e nel rispetto dei contenuti dei piani di sicurezza, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e per le quali condizioni nessuna eccezione e/o riserva potrà essere proposta nel corso dell'esecuzione dell'appalto stesso.
- L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e delle conoscenze tecniche ed esecutive esistenti e l'Appaltatore deve impiegare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
- La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto, risultano dai grafici di progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi e i manufatti speciali, dai grafici degli impianti e da quelli strutturali, fatto salvo quanto potrà essere ulteriormente precisato nel momento dell'esecuzione dalla Direzione dei lavori.
- Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di

lavori pubblici, inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

- Il contratto, per l'esecuzione dei lavori, è stipulato **a corpo**.

Art. 2. Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento, al netto dell'IVA, è definito come segue:

	LAVORI A BASE D'APPALTO SUDDIVISI PER LAVORAZIONE ED ONERI PER LA SICUREZZA	euro
a)	LAVORI PER OPERE A CORPO (IMPORTO ASSOGGETTATO A RIBASSO D'ASTA)	€ 98.389,08
b)	ONERI PER LA SICUREZZA PREVISTI DAL P.S.C. (IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA)	€ 2.694,37
	IMPORTO TOTALE SOMME IN APPALTO (a + b)	€ 101.083,45

2. L'importo contrattuale risulta dall'offerta complessiva dell'aggiudicatario presentata in sede di gara, aumentato dell'importo dei costi per l'attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi del decreto n. 81 del 2008.
3. Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del Regolamento generale, rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «IMPORTO TOTALE SOMME IN APPALTO (a+b)» e dell'ultima colonna «euro».
4. Tutti i componenti che saranno montati, ed in particolare gli strumenti e dispositivi connessi con la sicurezza degli impianti, si intendono come certificati e omologati, in conformità alle norme vigenti al momento dell'esecuzione dell'appalto. La relativa documentazione (certificati di omologazione, garanzie dei fabbricati, libretti di istruzioni) dovrà essere tutta allegata, come pure la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 che l'Appaltatore è obbligato a rilasciare al termine dei lavori.

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto, in forma scritta, è stipulato **interamente "a corpo"** ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del Codice dei contratti e dell'art. 43, comma 6 del Regolamento generale,
2. L'importo contrattuale, come determinato in seguito all'applicazione del ribasso offerto dall'aggiudicatario all'importo posto a base di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa

essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità o sul valore attribuito alla qualità delle prestazioni fatte salve comunque le variazioni introdotte dalla Stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto.

3. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Amministrazione, nonché la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi; l'impresa pertanto, nel formulare l'offerta per quanto concerne il lavoro "a corpo" dovrà tenere conto oltre che dei quantitativi desunti dagli elaborati progettuali e dal presente capitolato, anche di eventuali opere e forniture aggiuntive necessarie alla perfetta funzionalità e collaudazione delle opere.
4. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 46, comma 1, comma 2, e che siano estranee ai lavori già previsti.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all' Art. 2 - Ammontare dell'appalto, riga a) della tabella, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all' Art. 2 - Ammontare dell'appalto, riga b) della tabella, costituisce vincolo negoziale l'importo degli stessi indicato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, importo che compenserà tutti gli oneri per la prevenzione e tutela della salute durante i lavori, anche se relativi a misure omesse nel piano di sicurezza.
6. I costi della sicurezza sono quelli stimati ai sensi dell'allegato XV al D.Lgs. 81/2008, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere. Quelli stimati a corpo restano fissi ed invariabili, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di costi, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità.
7. Si precisa comunque che la misura del corrispettivo da pagare all'Appaltatore è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal Direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto.

Art. 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell'art. 61 e 90 del Regolamento e in conformità all'allegato «A» del medesimo regolamento, i lavori sono riconducibili alla **categoria prevalente di opere "OS.30" - "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi"**.
2. Le parti di lavoro appartenenti alla categoria prevalente e alle categorie diverse da quella prevalente, ai sensi degli articoli 3 comma1 lett. oo) ter, 48 e 89 comma 11 dell'art. del D.Lgs. 50/2016, tenuto conto del D.M. 10 novembre 2016 n.248, sono indicate con i relativi importi nella seguente TABELLA A:

TABELLA A

CATEGORIA		IMPORTO LAVORI	ONERI SICUREZZA	IMPORTO TOTALE	%
OS.30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	€ 98.389.08	€ 2694.37	€ 101.083.45	100%
TOTALE		€ 98.389.08	€ 2694,37	€ 101.083,45	100,00%

3. La Categoria prevalente è la **"OS.30" "IMPIANTI INTERNI ELETTRICI"**
4. L'eventuale affidamento in subappalto di parte delle opere è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
5. Per la qualificazione l'Appaltatore deve possedere i requisiti di carattere generale previsti dalla vigente normativa ed essere qualificato secondo le prescrizioni del D.M. 248/2016.

Art. 5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili e quadro d'incidenza della manodopera

1. Le categorie di lavorazioni omogenee sono indicate nell'apposito elaborato di progetto denominato "OQIM – Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera".
2. Per i seguenti lavori vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:
 - a) opere da impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica. Impianti antifulmine, impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere.
 - b) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere;

- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio.

1.2 CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE -

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In generale il dettaglio grafico dei disegni con scala di riduzione minore prevale su quello dei disegni con scala di riduzione maggiore (es.: il dettaglio in scala 1:50 prevale su quello in scala 1:100).
2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari o all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o meno restrittive prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
5. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto.
6. Il contratto, di cui fa parte il presente capitolato vincolerà, fin dalla sua stipula l'Appaltatore, mentre sarà vincolante per la Stazione appaltante dopo l'approvazione di Legge.

7. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E., nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante del Contratto d'Appalto ancorché non materialmente allegati e saranno depositati presso l'ufficio competente della Stazione appaltante a comprova degli obblighi assunti da entrambi i firmatari:
- a) il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto parte prima norme amministrative e parte seconda norme tecniche impianti elettrici;
 - c) la dichiarazione di subappalto;
 - d) la lista delle categorie;
 - e) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all'articolo 100, comma 5, del decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - f) il POS di cui al DLgs. 81/2008;
 - g) il cronoprogramma lavori di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;
 - h) le polizze di garanzia di cui all' Art. 43 e all' Art. 45 del presente CSA;
 - i) gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi il computo metrico estimativo, i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, come elencati nell'elenco degli elaborati di seguito richiamato;

Sono allegati al contratto i seguenti documenti:

ELABORATI GENERALI	
RG	Relazione descrittiva generale
RSE	Relazione tecnica specialistica impianti elettrici
CSAA	Capitolato speciale di appalto - parte prima - norme amministrative
CSAIE	Capitolato speciale di appalto - parte seconda - norme tecniche impianti elettrici
PM	Piano di manutenzione
QIM	Quadro incidenza manodopera
RCE	Relazione di calcolo impianti elettrici
CRP	Cronoprogramma
LC	Lista categorie
EPU	Elenco prezzi unitari
CME	Computo metrico estimativo
APE	Analisi prezzi
QE	Quadro economico
SCH	Schema di contratto
PSC	Piano di Sicurezza
FAS	Fascicolo dell'Opera

01 - Scuola secondaria di primo grado "Giacomo Matteotti", via Manzoni 11	
E01-01	Pianta piano terra stato di fatto illuminazione ordinaria
E02-01	Pianta piano primo stato di fatto illuminazione ordinaria
E03-01	Pianta piano terra stato di progetto illuminazione ordinaria
E04-01	Pianta piano primo stato di progetto illuminazione ordinaria
E05-01	Particolari distribuzione aula tipo
02 - Scuola dell'infanzia "Susan Isaacs", via Guardi 2	
E01-02	Pianta piano terra stato di fatto illuminazione ordinaria
E02-02	Pianta piano primo stato di fatto illuminazione ordinaria
E03-02	Pianta piano terra stato di progetto illuminazione ordinaria
E04-02	Pianta piano primo stato di progetto illuminazione ordinaria
E05-02	Particolari distribuzione aula ed ufficio tipo

- l'offerta economica fatta in sede di gara;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare quelle richiamate nelle premesse del presente atto.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. L'attività dell'Appaltatore deve essere preventivamente concordata con il Committente, al fine di evitare l'interruzione delle attività didattiche e sportive (nel caso dell'efficientamento delle palestre) e degli uffici comunali già in fase di redazione del cronoprogramma;
2. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione; in particolare l'Appaltatore, nell'accettare i lavori, dichiara:
 - a) di avere esaminato in modo approfondito il progetto esecutivo delle opere oggetto dell'appalto, incluse le relazioni di calcolo, di non aver riscontrato alcuna grave deficienza progettuale, e quindi di accettare senza alcuna eccezione tutti gli obblighi relativi contenuti nel presente Capitolato (garanzia, tempi di realizzazione, ecc.);
 - b) di non avere dubbi circa i lavori da eseguire, che risultano chiari ed inequivocabili dai documenti allegati;
 - c) avere per proprio conto determinato tutte le quantità occorrenti per consegnare le opere come da progetto, e comunque complete di ogni parte, perfettamente funzionali e collaudabili.
 - d) avere preso visione dei luoghi cui si riferisce l'appalto, del tipo di viabilità esistente al contorno dell'area di cantiere, delle strade di accesso, dello spazio di cantiere, nonché degli impianti che lo riguardano, della eventuale difficoltà degli allacciamenti, della dimensione degli spazi disponibili per l'accantieramento, e di quant'altro un buon Appaltatore deve essere a conoscenza per formulare prezzi e condizioni che lui ha ritenuto di suo interesse e convenienza;

- e) avere per proprio conto condotto tutte quelle indagini, misurazioni, calcoli che ha ritenuto opportuno ai fini della presentazione dell'offerta;
 - f) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e ritenuto l'offerta stessa congrua e remunerativa;
 - g) di avere valutato e considerato che alcune lavorazioni evidenziate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento dovranno svolgersi all'interno di ambienti ad uso uffici e corridoi, occupati e con le attività lavorative in corso secondo gli orari di lavoro indicati nello stesso PSC. Le attività d'ufficio non potranno essere interrotte o differite e impongono di effettuare i lavori in assenza di interferenze con le attività stesse, negli orari e/o giorni, al di fuori della fascia temporale di occupazione dei locali. Lavorazioni dovranno pertanto essere effettuate, laddove interferenti con le attività d'ufficio, in orario notturno e/o nei giorni prefestivi e festivi, delle quali l'Appaltatore ha tenuto conto nella formulazione della propria offerta, nella piena osservanza del piano di sicurezza e coordinamento; l'Appaltatore di tutto ciò dichiara di aver tenuto conto e di essere edotto della necessità di differire talune lavorazioni in modo da prevenire ogni interruzione delle attività e con modalità e accorgimenti atti ad evitare ogni forma di interferenza, disagio, rumore e altre condizioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività negli spazi ad uso ufficio, inclusi i relativi corridoi e aree di passaggio;
 - h) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nonché dal Piano di sicurezza e coordinamento;
 - i) di aver verificato e valutato gli oneri per la sicurezza previsti nel piano di sicurezza e coordinamento e di averli considerati adeguati al cantiere specifico e alle condizioni di sicurezza e di lavoro previste dal progetto e dal PSC, senza nulla eccepire o richiedere in merito, ritenendo non necessario apportare al piano alcuna modifica o integrazione;
 - j) di aver preso atto della ristrettezza delle aree esterne disponibili al cantiere e di aver correttamente valutato la possibilità di stoccaggio dei materiali sia all'esterno che all'interno dell'edificio, le modalità di carico e scarico, le modalità di tiro in alto e calo in basso;
 - k) di aver preso atto che l'operatività in alcune parti del cantiere non può prescindere dall'accessibilità ad aree private di altra proprietà, con le limitazioni di accesso, di carico e scarico, di orario, di modalità operative che ciò comporta.
3. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
4. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente

capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

5. Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la necessaria e specifica esperienza, di disporre di organizzazione propria, di capitali, attrezzature e personale necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena applicazione della specifica normativa richiamata al punto c) del presente articolo.
6. È fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, fatte salve quelle rientranti nell'ordinaria esecuzione dell'opera, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con la Stazione appaltante, senza espressa autorizzazione della stessa.
7. In particolare l'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e di Regolamento nonché del presente Capitolato.
8. L'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di rendere disponibile, senza alcun onere per la Stazione appaltante, un servizio di reperibilità e pronto intervento, operativo durante le ore di inattività del cantiere, diurne e notturne, sia nei giorni feriali e sia in quelli festivi, che la Stazione appaltante potrà utilizzare in caso di necessità, su semplice richiesta telefonica o via e-mail o altro mezzo da concordare tra le parti. A tale scopo, l'Appaltatore comunica alla Stazione appaltante, all'atto della consegna dei lavori, i nominativi e i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per l'attivazione del servizio di reperibilità e pronto intervento. I tempi di intervento di tale servizio dovranno essere non superiori a 1 ora dalla richiesta/chiamata, intendendo come tempo quello necessario per raggiungere il cantiere a seguito di una richiesta/chiamata, qualsiasi sia il soggetto che la inoltrerà.

Art. 9. Danni di forza maggiore

1. I danni di forza maggiore saranno accertati con le procedure stabilite dall'art. 20 del Capitolato Generale, avvertendo che la denuncia del danno di cui all'art. 20 suddetto, deve essere fatta per iscritto alla D.L. entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.
2. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
3. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il Direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:
 - a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 10. Danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle proprietà

1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione appaltante le conseguenze dannose.
2. Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 11. Domicilio elettivo - Rappresentante legale

1. Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale, l'Impresa ha l'obbligo di eleggere il proprio domicilio presso gli uffici della S.A. Piazza Vittoria 8 - 30030 Martellago-VE oppure presso lo studio di un professionista o gli Uffici di società legalmente riconosciuta situati nel medesimo Comune, qualora Essa non abbia ivi una sede propria. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna lavori.
3. Qualora l'Appaltatore non conduca personalmente i lavori dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnico - morale a termini dell'art. 4 dello stesso Capitolato Generale e comunque di gradimento della Stazione appaltante.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi del comma precedente, ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Generale; il direttore tecnico di cantiere dovrà essere abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire, con mansioni dirigenziali; il tecnico dovrà essere di gradimento della Stazione appaltante. Il direttore di cantiere deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la propria presenza sul luogo dei lavori.

5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
1. Il Direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
2. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
3. Prima della stipula del contratto o entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori, quando questa avvenga in pendenza del contratto, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione appaltante la nomina dei tecnici incaricati alla direzione del cantiere ed alla prevenzione degli infortuni. Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione dell'incarico da parte degli interessati.
4. Ogni variazione relativa al domicilio dell'Appaltatore e alla cessazione dall'incarico delle persone autorizzate a quietanzare e a riscuotere, del rappresentante dell'Appaltatore e del direttore tecnico, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante ed ogni variazione della persona deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato con rappresentanza.
5. Per garantire la regolarità ed il buon andamento dei lavori il RUP e/o il Direttore dei lavori impartiscono disposizioni e istruzioni mediante ordini di servizio.
6. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del Direttore dei lavori. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal Direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

Art. 12. Fallimento dell'Appaltatore e modifica dell'operatore economico Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016.
3. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del D.Lgs. 50/2016, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate

esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

4. La sentenza dichiarativa del fallimento non costituisce fonte di responsabilità per il fallito, fatta salva la presenza di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore per i quali sia stato già acquisito il diritto alla risoluzione del contratto o all'applicazione di penali; in questi casi può trovare applicazione quanto disposto dal presente capitolato agli Art. 56 e Art. 57 relativi alla risoluzione del contratto e all' Art. 26 relativo all'applicazione delle penali.

Art. 13. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto.
3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il Decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
5. Per quanto non previsto nel presente documento, si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto, parte seconda, relativo alle specifiche lavorazioni.

Art. 14. Definizione delle forniture e della loro messa in opera

1. L'Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese, per ciascuna fornitura o messa in opera di materiali, di semilavorati o di componenti finiti e apparecchiature, a quanto di seguito specificato:
 - a) attività di ricerca e di definizione degli stessi;
 - b) verifica della loro rispondenza alle prescrizioni di capitolato ed alle prestazioni richieste;
 - c) segnalazione alla Direzione lavori di eventuali imprecisioni o di carenze che dovesse riscontrare;
 - d) verifiche di idoneità statica-strutturale;

- e) verifica del rispetto dei requisiti richiesti e della compatibilità di quelli effettivi della fornitura con tutti gli altri (es. potenzialità, perdite di carico, portate/prevalenze, coordinamenti elettrici, dimensioni di ingombro, attacchi, collegamenti, ecc.);
 - f) individuazione delle eventuali variazioni e l'adozione, a sua esclusiva cura e spese, di tutti i necessari provvedimenti di adeguamento per le opere connesse, determinati dalle effettive caratteristiche tecniche, prestazionali e dimensionali del componente fornito;
 - g) elaborati di calcolo, di verifica o di idoneità, di carattere costruttivo, strutturale o di dettaglio necessario od utile per la posa in opera;
 - h) produzione di schemi di assemblaggio o di funzionamento di apparecchiature complesse (meccaniche ed elettriche, di sicurezza, di regolazione, digitali in genere, ecc.);
 - i) esecuzione di prove speciali, collaudi, ecc.;
 - j) dimostrazione alla Direzione lavori della rispondenza delle caratteristiche tecniche e prestazionali dei materiali proposti o delle modalità di posa in opera, a quanto richiesto;
 - k) acquisizione del parere preventivo della Direzione lavori, quando necessario e opportuno.
2. L'Appaltatore sarà unico responsabile per l'esecuzione di tutti i lavori "a regola d'arte", nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti, e per l'insorgenza di vizi, di difetti o di malfunzionamenti, derivanti dal mancato, omesso od imperfetto espletamento delle attività sopra richiamate.
 3. In ogni caso l'Appaltatore terrà indenne la Stazione appaltante da ogni maggiore onere o spesa, necessaria per l'effettiva realizzazione dei lavori e per la loro funzionalità, dipendente dai materiali e componenti da esso scelti e forniti, ancorché per gli stessi egli abbia ottenuto i prescritti pareri ed approvazioni.
 4. Le scelte dell'Appaltatore circa i materiali e le apparecchiature da fornire, dovranno essere sottoposte, con congruo anticipo, al preventivo parere di conformità e approvazione della Direzione lavori, prima del loro approvvigionamento e, in ogni caso, prima della loro posa in opera. L'ottenimento dei prescritti pareri ed approvazioni non esimerà l'Appaltatore dalle responsabilità connesse con manchevolezze o difetti che si dovessero manifestare, successivamente, sui materiali approvati.
 5. Le caratteristiche tecniche e merceologiche delle forniture dovranno essere provate mediante certificazioni o pubblicazioni ufficiali riportanti, ad esempio:
 - a) proprietà e qualità dei materiali e comportamento al fuoco;
 - b) dati di rendimento;
 - c) dati di rumorosità;
 - d) caratteristiche fotometriche;
 - e) dati relativi alle prestazioni nominali, alle dimensioni, pesi, ecc.;
 - f) caratteristiche particolari di omologazione;emanate dai costruttori, da laboratori ufficialmente riconosciuti e da Enti di Stato. L'elenco degli accertamenti riportato è esemplificativo e non limitativo.
 6. Sarà a carico dell'Appaltatore provvedere, a propria cura e spese, alla predisposizione delle eventuali

campionature delle forniture che saranno ritenute necessarie dalla Direzione lavori e che dovranno essere messe a disposizione presso la sede indicata.

7. Materiali o tecniche di posa in opera non preventivamente giudicati conformi potranno essere non accettati o (se accettabili senza pregiudizio per la qualità dell'opera) assoggettati a riduzione del prezzo, determinata ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante.

Art. 15. Oneri a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori oneri per opere murarie - assistenze e mezzi d'opera

1. Restano a totale carico dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri generali relativi a:
 - adozione di ogni misura per la tutela della sicurezza dei lavoratori e dei terzi;
 - allestimenti di cantiere con delimitazione e segregazione delle aree interessate, con recinzione a paletti e griglie o a tavolato, in modo da impedire l'accesso ai non addetti ai lavori;
 - impiego di ponteggi, mezzi ausiliari, macchine operatrici, di sollevamento e di trasporto, necessarie per effettuare le varie fasi delle lavorazioni;
 - impiego di idonei ripari e protezioni, in generale, per attrezzature poste all'esterno;
 - mezzi ed opere di protezione delle persone, ambienti, cose circostanti o confinanti con le aree in cui saranno svolti i lavori;
 - opere ed assistenze murarie necessarie alla completa esecuzione dei lavori a regola d'arte, comprese demolizioni, asporto dei materiali di risulta, consegna al magazzino della Stazione appaltante o a discariche autorizzate, eventuali mascherature in cartongesso di montanti o di passaggi;
 - opere provvisorie, preliminari e preparatorie all'esecuzione dei lavori: demolizioni, smontaggi, rimozioni, compresi mezzi d'opera, trasporti e manodopera;
 - sostegno ed appoggio delle tubazioni e dei cavidotti sulle coperture, sulle pareti, a soffitto, ecc., eseguito mediante adeguati ancoraggi e strutture di appoggio;
 - pulizie accurate degli ambienti oggetto di lavori che dovranno risultare immediatamente utilizzabili dalla Stazione appaltante al più con l'esecuzione delle normali pulizie di finitura;
 - opere, prestazioni e mezzi richiesti ai fini della sicurezza, in riferimento agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008;
 - accertamento preliminare dell'entità dei servizi o dei sottoservizi esistenti ed il loro esatto posizionamento mediante sopralluoghi da condurre con i tecnici allo scopo incaricati;
 - condizioni di posa più gravose, essendovi spazi ridotti per la movimentazione del materiale sui luoghi di esecuzione dei lavori ed in particolare all'interno degli edifici oggetto dei lavori, comportanti anche il totale smontaggio dei componenti, il loro trasporto a mano o con mezzi meccanici speciali, il collocamento a piè d'opera ed il loro rimontaggio sul posto di installazione; compresi controlli e collaudi delle macchine riassemblate ed ogni onere per renderle funzionali e funzionanti come previsto dal costruttore delle medesime;
 - delimitazione e segregazione di aree particolari, oggetto di lavori, con tavolati, coperture, reti protettive, camminamenti, parapetti, ecc., in modo da proteggere i soggetti estranei ai lavori da emissioni, cadute di materiali, ecc. ed atte, comunque, a garantire la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori o di terzi non addetti ai lavori;

- delimitazione delle aree oggetto dei lavori verso altre aree degli edifici, con strutture fisse e protezioni (tavolati e teli PVC) atte ad impedire la propagazione della polvere alla restante parte dell'edificio;
- demolizioni, eseguite anche con attrezzature speciali, di qualsiasi elemento o manufatto edilizio di qualsiasi materiale, con raccolta del materiale di risulta, allontanamento e deposito a discarica, nei modi consentiti ed autorizzati;
- demolizione degli impianti esistenti, ove necessario, con sigillatura di fori, ripristini, ecc.;
- impermeabilizzazioni, saggi, verifiche, sondaggi, demolizioni parziali e ricostruzioni;
- interazione con gli impianti esistenti, per allacciamenti, anche provvisori, derivazioni, ecc.;
- maggiori oneri prevedibili dall'Appaltatore ed accertabili in sede di sopralluogo, quali: interruzioni o soste nell'attività lavorativa, lavoro straordinario, notturno o festivo, minore produttività, particolare rallentamento od adozione di maggiori misure di cautela nell'esecuzione dei lavori, ecc..., determinati dal fatto che trattasi di ambienti occupati in normale attività, destinati ad assolvere a funzioni di servizio pubblico;
- protezione delle apparecchiature e degli arredi esistenti, che resteranno in loco, affinché non risultino danneggiate dall'esecuzione dei lavori; per quelle mobili: allontanamento, ricovero e riposizionamento nel reparto, previo accordo preventivo e programmato con la direzione lavori;
- protezione con tavolati, teli, cartoni, fogli di PVC od altro mezzo idoneo, di tutti gli elementi esistenti negli ambienti oggetto di lavori (pavimenti, porte, casseporte, finestre, stipiti, pareti, rivestimenti, strutture di controsoffittatura, ecc.) affinché i locali possano essere riconsegnati alla Stazione appaltante nello stato in cui si trovavano prima dei lavori, compresi gli eventuali ripristini, se risultassero necessari;
- provvedimenti o cautele necessarie per consentire alle aree limitrofe e sottostanti, la normale attività di lavoro, con impedimento, quindi, dell'emissione di rumori o di polveri;
- ripristino completo delle strutture esistenti ove interessate dai lavori per tracce, fori, danneggiamenti, ecc., con finiture analoghe alle esistenti;
- ripristini di qualsiasi area o manufatto interessato o danneggiato dalle nuove opere;
- smontaggio e rimontaggio di elementi di contenimento esistenti (canali, tubazioni, controsoffitti, ecc.);
- smontaggi e rimontaggi, nonché ripristini in genere;
- spostamento di arredi esistenti e loro ricollocazione, opere di protezione dei medesimi, ecc.;
- spostamento di impianti esistenti (prese, comandi, scatole di impianti elettrici, telefonici, dati, rubinetti, tappi, pozzetti, chiusini, ecc.) per conservarne la funzionalità quando interessati da nuove opere, da contropareti, da elementi di mascheramento, pavimentazioni, ecc.;
- ogni onere derivante o conseguente al fatto che i lavori siano da eseguire in edifici e ambienti occupati in normale attività, destinati ad assolvere a funzioni di servizio pubblico, che non potrà in ogni caso, risultare impedita, salvo autorizzazione scritta della Stazione appaltante;
- assistenza tecnica all'esecuzione dei lavori o delle assistenze murarie, se realizzate da altra impresa;

- definizione tecnica delle predisposizioni necessarie all'inserimento od al passaggio degli impianti negli elementi edilizi costituenti la costruzione;
- manovalanza ed attrezzature occorrenti per scarico, carico, trasporto e movimentazione di tutti i materiali comprese le macchine pesanti;
- tiri in alto ed in basso con mezzi di sollevamento;
- esecuzione di tracce e fori su materiali di qualsiasi natura, anche di calcestruzzo armato, eseguite a mano o con mezzi d'opera, senza limitazioni di estensione o di dimensioni;
- demolizioni parziali o totali, eliminazione di impianti o di manufatti esistenti, compresi trasporti a luogo destinato o a discarica autorizzata;
- ripristini murari od impiantistici connessi o conseguenti alle demolizioni effettuate;
- interventi di ricostituzione dell'integrità statica di strutture che risultassero interessate dall'esecuzione di quanto sopra;
- ripristini al grezzo per quanto sopra e sigillature;
- ricopertura e protezione degli impianti eseguiti con malta o altro in parete o a pavimento;
- nastri di segnalazione, fili di tracciamento, ecc.;
- mezzi di scarico, carico, trasporto, sollevamento e movimentazione di qualsiasi materiale;
- macchine operatrici e gli ausili di qualsiasi genere necessari per l'esecuzione dei lavori e per la messa in opera dei materiali;
- i mezzi d'uso del personale dell'Appaltatore: scale, carrelli, trapani perforatori, saldatrici, demolitori, frese, ecc.;
- i mezzi atti ad assicurare l'incolumità dei lavoratori e di terzi;
- definizione dei passaggi, percorsi, forature, pendenze e posizionamenti;
- misurazioni e le verifiche preliminari da condurre sui luoghi di esecuzione dei lavori;
- costruzione e la messa in opera di staffe, mensole, rinforzi, sostegni atti ad integrare le strutture delle pareti ed idonei a fissare saldamente ogni apparecchio;
- fissaggio del mensolame e delle apparecchiature, in malta di cemento, previa effettuazione dei relativi scassi, ovvero con tasselli ad espansione, chiodature, rivettature, collanti, ecc., su qualsiasi struttura (laterizio, calcestruzzo, gesso, legno, materiali lapidei, ecc.);
- foratura ed asporto di materiali per inserimento di apparecchiature impiantistiche;
- fissaggio di scatole, componenti o altro, anche con particolari collanti;
- applicazione o incasso di elementi su controsoffitti (anemostati, diffusori, lampade, ecc.), provvedendo, quando e se necessario, all'autonoma sospensione degli elementi od al rinforzo dei sistemi di ancoraggio, allo scopo di non provocare un carico eccessivo sui controsoffitti stessi;
- impiego di materiali di uso e di consumo, sfridi, abbondanze;
- impiego di materiali di pulizia, solventi, sgrassanti, decappanti, per verniciature protettive, ecc.;
- la fornitura e messa in opera di tutti quei componenti di dettaglio necessari per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori;
- la pulizia dei luoghi, con sgombero ed allontanamento dei materiali di risulta, di imballo o altro;

- tutti gli oneri previsti per l'espletamento dei servizi di sorveglianza, esercizio e manutenzione, degli impianti, come specificato nel fascicolo Allegato 2 "norme contrattuali specifiche e definizione delle modalità per l'espletamento dei servizi di sorveglianza, esercizio e manutenzione, degli impianti".

Art. 16. Oneri a carico dell'Appaltatore per prove e verifiche preliminari e di collaudo sulle opere eseguite e per la messa in esercizio degli impianti tecnologici

1. Sono inoltre sempre e comunque comprese nei prezzi di contratto, l'esecuzione a cura e spese dell'Appaltatore:
 - a) delle verifiche e delle prove in corso d'opera comprese quelle di carico;
 - b) delle verifiche e delle prove di funzionamento preliminari alla riconsegna dei lavori e degli impianti;
 - c) delle verifiche e delle prove di collaudo sulle opere eseguite.
2. In particolare, per gli impianti tecnologici, le operazioni di messa in esercizio potranno essere eseguite in tre fasi distinte o parzialmente coincidenti, così suddivisibili:
 - a) prime prove di funzionamento eseguibili in corso d'opera, atte a verificare le tenute, le alimentazioni elettriche, il senso di rotazione dei motori, il collegamento delle apparecchiature, ecc.;
 - b) prove di funzionamento preliminari alla riconsegna degli impianti alla Stazione appaltante, comprese eventuali tarature e prove, eseguite, ove necessario, alla presenza della Stazione appaltante, fino al raggiungimento dei dati di funzionamento previsti in condizioni di sicurezza di esercizio; in questa fase dovranno essere attivate tutte le apparecchiature ed i sistemi di controllo e regolazione, procedendo alla loro messa a punto anche con l'assistenza sul luogo di installazione, se necessaria, di un tecnico specializzato del costruttore di ciascun componente fornito;
 - c) prove e verifiche di collaudo.
3. A richiesta della Direzione lavori l'Appaltatore dovrà produrre certificazione scritta, eventualmente sottoscritta da tecnico qualificato, delle prove eseguite e dei risultati ottenuti.
4. L'Appaltatore dovrà eseguire quanto sopra nella misura necessaria a raggiungere la completa funzionalità, sicurezza e rispondenza dei lavori alle caratteristiche richieste, provvedendo a sua totale cura e spese:
 1. ad ogni mezzo, opera o prestazione di manodopera necessari o connessi;
 - a) ai materiali d'uso e di consumo, ai noli, ai combustibili, alla strumentazione;
 - b) alle prestazioni di specialistici che occorressero per certificare l'idoneità delle opere;
 - c) all'assistenza continua alle attività di verifica e di controllo che saranno effettuate dalla Direzione lavori, anche con la ripetizione delle prove già eseguite e la reiterata messa a disposizione di quanto sopra, fino ad esito positivo.

Art. 17. Oneri a carico dell'Appaltatore per documentazione e certificazione dei lavori a norma di legge

1. Sarà a carico dell'Appaltatore ogni onere per la raccolta, la produzione, il confezionamento e la consegna di tutta la documentazione relativa ai lavori eseguiti, compresa ogni attività principale e accessoria, con esclusione unicamente di:
 - a) quanto di stretta pertinenza della Stazione appaltante come sottoscrizione di domande o di atti ufficiali;
 - b) le competenze degli Enti di controllo.
2. Saranno da produrre a carico dell'Appaltatore quindi, ad esempio:
 - a) le prove e le certificazioni richieste in ordine alla igienicità e salubrità degli ambienti, alla sicurezza degli utenti, alla corretta esecuzione degli impianti a regola d'arte, ecc.;
 - b) le documentazioni di esame progetto e di collaudo richieste dall'ISPESL/INAIL per gli impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche, per i luoghi con pericolo di incendio o di esplosione, per i recipienti in pressione, ecc.;
 - c) le prove di funzionamento, di carico o le verifiche statiche e di collaudo per particolari manufatti o componenti facenti parte dell'opera eseguita, secondo norme CEI e UNI;
 - d) le dichiarazioni di conformità ai sensi dell'art. 7 del DM 22.01.2008 n. 37, completa di allegati e documentazione per la manutenzione, e tutta la documentazione prescritta dalle leggi, regolamenti e norme tecniche vigenti, ovvero espressamente richiesta dalla Direzione lavori;
 - e) i certificati di verifica e collaudo di quelle macchine ed apparecchiature utilizzate nella realizzazione degli impianti, prescritti dalle norme vigenti o comunque richiesti;
 - f) le omologazioni del Ministero dell'Interno e dichiarazioni di conformità CE complete della documentazione obbligatoria di accompagnamento;
 - g) le certificazioni di resistenza al fuoco e di rispondenza alle prestazioni richieste degli elementi costruttivi e/o prodotti impiegati (modello VV.F. PIN CERT REI e DICH PROD) a firma di un professionista iscritto negli elenchi del Ministero degli Interni di cui all'art. 16 comma 4 del D.Lgs. n. 139/06;
 - h) le dichiarazioni di corretta posa in opera di elementi significativi ai fini della resistenza e/o reazione al fuoco (serrande tagliafuoco, barriere passive in genere, sistemi costruttivi "a secco", sistemi protettivi - vernici intumescenti, lastre, ecc. - materiali costruttivi omologati ai fini della reazione al fuoco, ecc.) su apposita modulistica VV.F. (mod. DICH. POSA OPERA; mod. DICH.RIV.PROT);
 - i) i verbali di effettuazione del "Door Fan Test" in condizioni iniziali, relativo allo stato di fatto dei locali, e in condizioni finali, prima della messa in servizio dell'impianto;
 - j) la copia dei certificati di prova/rapporti di classificazione/omologazioni degli elementi costruttivi classificati ai fini della resistenza al fuoco;

- k) la dichiarazione di corretta installazione e funzionamento di eventuali impianti non ricadenti nel campo di applicazione del DM 22.01.2018 n.37 (modello VV.F. DICH. IMP.)
 - l) le eventuali relazioni valutative o di calcolo/dimensionamento degli elementi costruttivi resistenti al fuoco ovvero delle protezioni al fuoco da realizzare, complete di disegni, schemi e quant'altro necessario ai fini della certificazione di resistenza al fuoco;
 - m) tavole esplicative e schemi sinottici che rappresentino dove sono state installate le barriere passive sugli attraversamenti impiantistici (passerelle passacavi, cavidotti, tubazioni, ecc.) ed il posizionamento delle serrande tagliafuoco, il tutto con riferimento alle numerazioni degli elementi così come riportati nelle dichiarazioni di corretta posa;
 - n) gli originali dei certificati di garanzia, rapporti avviamento, rapporti collaudo, ecc., ovvero copie leggibili a colori (anche delle dichiarazioni di conformità CE e certificati di prova), eventualmente dichiarate conformi agli originali, ove possibile;
 - o) la documentazione comprovante l'esito delle prove e verifiche eseguite ai fini della messa in esercizio degli impianti.
3. I documenti e gli elaborati dovranno essere forniti alla Direzione lavori, a cura e spese dell'Appaltatore, in tre copie su carta e in files su CD ROM in formato standard editabile e in formato ".pdf", secondo le prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione lavori, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei singoli lavori ordinati.
4. Resteranno, in ogni caso, a carico dell'Appaltatore le spese di produzione di ulteriori copie di cui egli ritenesse opportuno disporre per proprio uso. La documentazione dovrà essere prodotta alla Stazione appaltante non appena intervenuta l'ultimazione dei lavori, prima della riconsegna anticipata dei servizi e dei lavori e comunque entro e non oltre il termine indicato nell'articolo successivo.

Art. 18. Oneri a carico dell'Appaltatore per documentazione rappresentativa dei lavori eseguiti

2. L'Appaltatore dovrà fornire, entro 10 (dieci) giorni dall'ultimazione dei lavori ordinati e comunque in tempo utile per procedere alla collaudazione dell'opera, la documentazione necessaria per l'uso e per la normale manutenzione degli impianti, che dovrà comprendere:
- a) manuali e istruzioni per l'uso e la conduzione corretta degli impianti;
 - b) eventuali avvertenze particolari per la tutela delle persone e delle cose;
 - c) eventuali elaborati costruttivi e di montaggio, schemi unifilari o multifilari, sinottici, ecc.;
 - d) scheda tecnica per ciascun componente fornito elencante le sue caratteristiche e le operazioni di manutenzione;
 - e) documenti tecnici normalmente forniti dal costruttore per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione del componente, compresi eventuali certificati di omologazione o attestanti le proprietà fisiche, di comportamento al fuoco, ecc.;
 - f) gli elaborati grafici relativi alle opere eseguite e delle stesse fedelmente rappresentativi;

- g) In particolare gli schemi dei quadri elettrici dovranno essere dati completi dei seguenti elementi:
- disegno raffigurante il fronte del quadro e le funzioni in esso presenti;
 - elenco targhette con posizione delle medesime, diciture e spiegazioni atte a rendere comprensibili al meglio le funzionalità dei vari componenti;
 - numerazioni dei montanti e delle morsettiere;
 - siglature dei conduttori in arrivo ed in partenza.
3. I documenti e gli elaborati dovranno essere forniti alla Direzione lavori, a cura e spese dell'Appaltatore, in tre copie su carta e in files su CD ROM in formato standard editabile o in formato ".pdf", secondo le prescrizioni che saranno impartite dalla Direzione lavori, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei singoli lavori ordinati.
 4. Gli elaborati grafici rappresentativi dell'eseguito dovranno essere resi con gli stessi standards tecnici ed esecutivi di quelli originali, mantenendo le impostazioni generali e le diciture riportate nel frontespizio degli elaborati, fatte salve le eventuali variazioni richieste dalla Stazione appaltante.
 5. L'Appaltatore potrà inserire negli elaborati i propri dati generali ed il logotipo nelle forme espressamente autorizzate dalla Stazione appaltante ed in conformità alle indicazioni di quest'ultimo.
 6. L'Appaltatore dovrà altresì porre in opera, ovunque è necessario o comunque stabilito e richiesto dalla Direzione Lavori, apposite targhette con le indicazioni occorrenti alla immediata identificazione dei componenti installati. E' a carico dell'Appaltatore altresì la fornitura alla Stazione appaltante di tutti gli elementi necessari per la compilazione del libretto di centrale/impianto, richiesto dalla vigente normativa in materia.

Art. 19. Prezzi unitari – Costi sicurezza – Convenzioni in materia di valuta e termini

1. I prezzi dell'elenco, di cui all'articolo 41 del Regolamento, sono dedotti, ove presenti, dai prezziari dei lavori pubblici d'interesse regionale (listini Regione Veneto 2014) o da altro prezzo pubblico, ove non presenti sul precedente prezzo pubblico, oppure mediante regolare analisi prezzi, laddove non riscontrabili nei prezziari pubblici.
2. I costi della sicurezza, stimati ai sensi dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008, sono contenuti nel piano di sicurezza e coordinamento e, comunque, i prezzi di elenco delle misure di sicurezza sono distinti da quelli delle lavorazioni e forniture.
3. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in Euro.
4. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono Iva esclusa.
5. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

1.3 CAPO III – TERMINI PER L'ESECUZIONE –

Art. 20. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la firma del contratto, a seguito di formale consegna dei lavori, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 15 giorni dalla predetta firma, previa convocazione dell'Appaltatore ed in contraddittorio con lo stesso.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del D.Lgs. 50/2016; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'Art. 48 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.
- ~~5.~~ Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui agli articoli 54 e seguenti del presente Capitolato.

Art. 21. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Considerata la particolarità del cantiere e le esigenze di fruizione degli uffici, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori compresi nell'appalto è stabilito **in 120 giorni**, naturali consecutivi, con decorrenza dalla data del verbale di consegna, come definiti nel Cronoprogramma dei lavori.
2. L'Appaltatore dunque si obbliga alla rigorosa ottemperanza del Cronoprogramma dei lavori.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle festività contrattuali.
4. Nel tempo contrattuale di cui sopra si è tenuto conto, nella misura delle normali previsioni, dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole così come quantificati dalla Circolare 05/04/1982, n. 629/U.L. dell'Ufficio Studi e Legislazione del Ministero dei Lavori

Pubblici: pertanto, per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste dovute all'andamento climatico sfavorevole.

5. Nessun ritardo sarà ammesso nell'ultimazione delle opere da parte della Ditta appaltatrice per difficoltà che essa dovesse incontrare nel reperimento dei materiali, neanche con riferimento alle singole fasi temporali eventualmente previste dal cronoprogramma.
6. Nessun ritardo sarà altresì ammesso nell'ultimazione delle opere da parte della Ditta appaltatrice a causa di tempi amministrativi correlati a richieste di permessi di varia natura, quali transito , occupazione suolo pubblico, modifiche della viabilità, installazioni particolari, saggi, indagini, prelievi, campionamenti preordinati a qualsivoglia scopo correlato alla corretta esecuzione delle opere in oggetto e a carico dell'Appaltatore che dovrà dunque averne previsto le tempistiche così da non interferire con l'esecuzione dei lavori entro i termini e secondo la sequenza previsti nel cronoprogramma.
7. L'Appaltatore comunicherà tempestivamente alla Direzione dei lavori, tramite PEC, la data nella quale ritiene di aver ultimati i lavori. La Direzione dei lavori procederà allora, in contraddittorio con l'Appaltatore, alle necessarie constatazioni redigendo apposito Certificato di Ultimazione Lavori.
8. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per l'effettuazione dei collaudi.
9. È facoltà della Stazione appaltante richiedere la consegna parziale dei lavori.

Art. 22. Sospensioni e proroghe

1. Se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo Art. 21, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 10 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo Art. 21.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al comma 1, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.
5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei lavori e controfirmati dall'Appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato. Nel caso di istanza di proroga avanzata dall'Appaltatore il

responsabile del procedimento ha tempo trenta giorni dal ricevimento della stessa per formulare la propria risposta, ai sensi dell'art. 26 del Capitolato Generale d'Appalto.

6. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 5 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo Art. 21 essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
7. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 5 o 6 costituisce rigetto della richiesta.
8. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.
9. Nella eventualità che successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che consentano di procedere solo parzialmente allo svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, solo parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
10. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma di esecuzione redatto dall'Appaltatore secondo quanto disposto al successivo Art. 27 indipendentemente dalla durata della sospensione.

Art. 23. Sospensioni ordinate dalla DL

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali di cui all'articolo Art. 46, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e diverse da quelle di cui e comma 4, del Codice; nessun indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della DL;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'Appaltatore.
6. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'Art. 21 del presente capitolato, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all' Art. 27.

Art. 24. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e alla DL.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 1, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibile.
4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
 - a) in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all'Art. 46

Art. 25. Certificato di ultimazione dei lavori

1. Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore darà comunicazione formale al Direttore dei lavori che, previo adeguato preavviso, procederà, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della avvenuta ultimazione dei lavori, alle necessarie

operazioni di verifica dei lavori eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore redigendo il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

2. Le modalità di compilazione e le disposizioni relative al certificato di ultimazione dei lavori dovranno essere analoghe a quelle prescritte per il verbale di consegna dei lavori.
3. Nel caso di lavorazioni di piccola entità, che non pregiudichino la funzionalità delle opere, non ancora completate dall'Appaltatore, il certificato di ultimazione dei lavori assegnerà a quest'ultimo un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per l'esecuzione delle necessarie modifiche o sistemazione delle opere stesse; trascorso inutilmente questo termine il certificato di ultimazione dei lavori redatto sarà privo di efficacia e si dovrà procedere alla predisposizione di un nuovo certificato di ultimazione dei lavori che potrà essere redatto soltanto dopo l'effettiva esecuzione degli interventi richiesti.

Art. 26. Penali in caso di ritardo

1. Scaduti infruttuosamente i termini utili di ultimazione dei lavori, l'Appaltatore incorrerà nelle penali di seguito indicate, fatta salva ogni riserva per le eventuali maggiori indennità a favore della Stazione appaltante qualora i danni causati dagli stessi ritardi, per qualsiasi titolo, risultassero superiori all'ammontare complessivo della penale stessa.
2. Per ogni giorno di ritardo nel compimento di tutti i lavori l'Appaltatore incorrerà nella penale, dello 0,5/1000 (zero, cinque per mille) per i primi 10 giorni e dell' 1/1000 (uno per mille) per i successivi, del complessivo ammontare netto contrattuale.
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell' Art. 20;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall'articolo Art. 20, comma 5;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori;
 - d) nel rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma dei lavori;
 - e) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
4. Tali penali, cumulabili, verranno contabilizzate in detrazione in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
5. L'importo complessivo della penale non potrà superare il 10,00% dell'ammontare netto contrattuale; qualora tale limite venisse superato, si darà corso alla procedura di risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore secondo quanto previsto dal successivo Art. 29 del presente capitolato.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi, fra cui

ad esempio il danno derivante dal mancato utilizzo dell'opera di cui trattasi o dal mancato ottenimento dei contributi assegnati all'opera.

7. In caso di ultimazione anticipata dei lavori non è previsto alcun premio di accelerazione.

Art. 27. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e Cronoprogramma

1. L'Appaltatore, entro 15 giorni dalla stipula del contratto e comunque prima dell'inizio lavori, presenterà alla Stazione appaltante un proprio programma esecutivo dei lavori, ai sensi dell'art. 43 comma 10 del Regolamento, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione dei lavori.
2. L'Appaltatore dovrà corredare programma di cui al comma precedente di precise indicazioni planimetriche in relazione alla dislocazione che prevede per le aree di carico – scarico, alle aree di stoccaggio dei materiali e dei semilavorati, alle aree di deposito temporaneo dei rifiuti e di ogni altra area necessaria per l'esecuzione delle previste lavorazioni; la scelta e individuazione delle aree dovrà essere supportata da analisi di effettiva utilizzabilità delle stesse in termini di accessibilità, di capacità di supportare i carichi previsti e di autorizzazione nel caso di aree non di proprietà della Stazione appaltante. Di tali indagini e delle conclusioni raggiunte dovrà essere prodotta evidenza documentale.
3. Il programma deve essere elaborato sulla base delle fasi lavorative riportate nel cronoprogramma di cui all'art. 40 del DPR 207/2010 (attualmente in vigore), coerentemente con i tempi contrattuali di ultimazione previsti e deve essere approvato dalla Direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione lavori si sia pronunciata il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione
4. Qualora non venga consegnato il programma esecutivo, nei termini di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010, resta valido il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo quale riferimento per il corretto andamento dei lavori.
5. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati

soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al decreto legislativo n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
6. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente.
7. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 43, comma 11 del Regolamento, in caso di sospensione o di ritardo dei lavori resta fermo lo sviluppo esecutivo previsto dal cronoprogramma del progetto esecutivo.
8. Per la durata giornaliera dei lavori si applica l'articolo 27 del Capitolato Generale.

Art. 28. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione di opere particolari, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;**
 - f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;

- g) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal Responsabile per il procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese o fornitori, tecnici o altri estranei al contratto o titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di sospensioni o proroghe, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell' Art. 29.

Art. 29. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016.
2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'Art. 26, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 1.
4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 30. Ripristino dei luoghi alla data di ultimazione

1. All'atto della redazione del verbale di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dal materiale e dagli impianti di cantiere nonché completamente ripristinata e perfettamente pulita, con i relativi oneri a carico dell'Appaltatore, che si intendono già compresi nei prezzi dell'appalto.

1.4 CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA -

Art. 31. Anticipazione e modalità di pagamento

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile.
2. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
3. Fermo restando quanto previsto dall' Art. 34, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
 - b) la garanzia sarà ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

4. La Stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 32. Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per Stati di avanzamento dei lavori, che verranno compilati dalla Direzione Lavori sulla base dei documenti contabili previsti per la contabilizzazione a corpo, indicanti la qualità, la quota percentuale e l'importo dei lavori eseguiti con riferimento alle categorie contabili di cui al precedente *Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili*, non appena sarà maturato a favore dell'Appaltatore un credito al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota dei costi della sicurezza, al netto delle trattenute di legge e di contratto, ivi incluso l'eventuale recupero degli acconti già corrisposti, dell'importo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00).
2. A tale scopo, è onere dell'Appaltatore comunicare al Direttore dei lavori, il raggiungimento della quota che dà diritto alla corresponsione della quota di pagamento di cui al comma 1.
3. Gli Stati di avanzamento saranno liquidati fino alla concorrenza massima del 90% del valore contrattuale.
4. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinque)%, ai sensi dell'articolo 7- c. 2 del '*CAPITOLATO GEN.APPALTO LL.PP. di INT. REG.LE*', da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, e comunque dopo l'approvazione del collaudo provvisorio.
5. Entro i 30 (trenta) giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei lavori redige, ai sensi degli articoli 13 e 14, comma 1, lettera d) del DECRETO 7 marzo 2018, n. 49, il relativo **Stato avanzamento lavori (SAL)** che deve recare la dicitura: "Lavori a tutto il" con l'indicazione della data di chiusura e lo trasmette tempestivamente al responsabile del procedimento.
6. Entro i successivi 30 giorni, salvo quanto diversamente concordato, il RUP emette, il corrispondente certificato di pagamento ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2018 e dell'art. 14 del DECRETO 7 marzo 2018, n. 49, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma precedente, con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'Art. 31.
7. Fermo restando quanto previsto dall' Art. 35, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento, mediante emissione dell'apposito

mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
9. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95,00% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5,00% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell' 1. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
10. In tutti i casi gli atti contabili devono contenere l'inequivocabile distinzione tra i corrispettivi determinati a corpo e quelli eventualmente determinati a misura.

Art. 33. Pagamenti a saldo

1. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla formale approvazione del certificato di regolare esecuzione e non potrà avvenire se non previa emissione della documentazione relativa alle opere realizzate (as-built) e alla consegna di tutte le dichiarazioni, certificazioni e documentazione relative alle opere medesime.
2. A lavori ultimati, entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione accertata con apposito verbale, il Direttore dei lavori, fatte salve cause a lui non imputabili, emette e trasmette al RUP, con le modalità previste dall'art. 200 del D.P.R. 207/2010, il **conto finale**; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 4 e alle condizioni di cui al comma 6.
3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
4. La Stazione appaltante provvede, nulla ostando, alla formale approvazione del certificato di regolare esecuzione e della relazione sul conto finale entro i termini di cui all'Art. 59; il pagamento della rata di saldo è subordinato alla formale approvazione del certificato e avviene mediante emissione dell'apposito mandato, entro i termini di legge. La rata di saldo è comprensiva delle ritenute di cui all'articolo Art. 32, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali.

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Fermo restando quanto previsto all' Art. 34, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
 - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

Art. 34. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato

- a) alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
- b) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
- c) agli adempimenti di cui all' Art. 53 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subAppaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore, salvo che nel bando di gara sia stato previsto dalla Stazione appaltante, che provvederà a corrispondere direttamente al subAppaltatore l'importo dei lavori da lui eseguito.
- d) all'ottemperanza alle prescrizioni di legge in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- e) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;
- f) all'acquisizione, ai fini dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003,

dell'attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile.

2. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive, da parte dei soggetti impiegati nell'esecuzione del presente contratto, la Stazione appaltante provvede al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all'impresa, a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva. in conformità a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016

Art. 35. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

1. Qualora il pagamento delle rate di acconto non sia effettuato entro i termini di cui al precedente Art. 32, per causa imputabile alla Stazione appaltante, spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
2. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito al punto 1 per causa imputabile alla Stazione appaltante, spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
3. Il saggio degli interessi di mora previsto dai commi 1 e 2 è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e finanze.
4. Gli interessi legali e di mora, sono comprensivi del maggior danno subito dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 1224 del c.c.. L'Appaltatore non potrà vantare alcuna ulteriore pretesa per aver subito un danno maggiore rispetto agli interessi liquidati.
5. In caso di ritardo nei pagamenti delle rate in acconto e saldo non trova applicazione quanto disposto dall'art. 1194 del c.c. ovvero il pagamento fatto in conto capitale ed interessi sarà imputato prima al capitale.
6. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo è corrisposto in occasione del primo pagamento utile, in acconto o a saldo, su apposita richiesta dell'esecutore dei lavori; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

Art. 36. Revisione dei prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del D.Lgs. 50/2016, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di contratto, solo per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) e comunque in misura massima pari alla metà di tale eccedenza.
3. All'infuori di quanto previsto dal comma 2, non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione appaltante.
4. Le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente articolo, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del RUP in ogni altro caso.

Art. 37. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
3. Con riguardo alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione fusione e scissione dell'Appaltatore si rinvia a quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 all'articolo 106.

1.5 CAPO V – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI -

Art. 38. Valutazione dei lavori a corpo

1. Per le opere o provviste a corpo, il corrispettivo è determinato dai prezzi offerti dall'Impresa. Detti prezzi si intendono comprensivi di spese generali ed utili dell'Impresa, di ogni materiale, mezzo, opera sia principale che accessoria e provvisionale per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, in maniera rispondente alle disposizioni tecniche vigenti ed a quelle delle aziende erogatrici i servizi. I prezzi assoggettati al ribasso di aggiudicazione si intendono offerti dall'Impresa in base a calcoli di propria ed esclusiva convenienza e tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto. L'Appaltatore non può eccepire in alcuna fase di esecuzione del contratto e dei lavori la mancata conoscenza di elementi non valutati, e si obbliga ad eseguire al prezzo convenuto, le opere progettate.
2. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni

altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
4. La contabilizzazione delle lavorazioni e forniture a corpo è effettuata secondo le specificazioni del DM 49/2018.
5. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettuali, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
6. Ai sensi del punto 4.1.6 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 il Direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza, di cui al rigo b) della tabella all'art. 2, comma 1 del presente capitolato, in base allo stato di avanzamento lavori, in quota proporzionale alla percentuale dello stato di avanzamento dei lavori contabilizzato, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Art. 39. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla Direzione dei lavori.

Art. 40. Valutazione eventuali opere in economia

1. I lavori che comportano l'impiego di manodopera e di mezzi d'opera "in economia" saranno ammessi alla liquidazione solo se preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori e solo se le distinte verranno consegnate – direttamente o mediante trasmissione a mezzo PEC - per il riscontro alla Direzione dei lavori, non oltre il giorno lavorativo successivo dall'impiego della manodopera, di mezzi d'opera, di materiali.

Art. 41. Modifica del contratto in corso di validità

1. Ai sensi dell'articolo 106, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante si riserva di richiedere all'Appaltatore la modifica del contratto in corso di validità, senza una nuova procedura di affidamento.

2. In tal caso, nei limiti consentiti dalla Legge, l'Appaltatore è obbligato ad effettuare le lavorazioni oggetto delle eventuali modifiche di cui al comma 1.
3. Le modifiche sono preventivamente autorizzate dal RUP.
4. Il contratto potrà essere modificato, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica è al di sotto dei valori di cui all'art. 106, comma 2, lettera b), ovvero del 15 per cento del valore iniziale del contratto.
5. La modifica non può alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

1.6 CAPO VI – CAUZIONI E GARANZIE –

Art. 42. Garanzia Provvisoria

6. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 articolo 93, comma 1, è richiesta la garanzia provvisoria.

Art. 43. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva e garanzia rata di saldo 24 mesi

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Articolo 93, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
4. La Stazione appaltante può avvalersi della cauzione definitiva, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio. L'incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza dichiarazione dell'Autorità giudiziale fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia non è ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, e non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
6. Poiché è previsto un periodo di garanzia di 24 mesi a carico dell'Appaltatore, all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione l'Appaltatore si impegna a sostituire le sopra menzionate polizze con apposita polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Art. 44. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall'articolo 103, comma 1, settimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, l'importo della garanzia provvisoria di cui all' Art. 42 e l'importo della garanzia definitiva di cui all' Art. 43 sono ridotti:
 - a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008 oppure ISO 9001:2015. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum); si applica la riduzione del 50% (cinquanta per cento), non cumulabile con quella di cui al punto a) che precede, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese
 - b) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
 - c) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla

lettera a) che è cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

3. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:
 - a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
 - b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale, attualmente in vigore, o da separata certificazione ai sensi del comma 1.
6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II.

Art. 45. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti, è onere dell'Appaltatore, da ritenersi anch'esso compensato nel corrispettivo dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori di cui all'articolo Art. 20 del presente capitolato, l'accensione, **di una polizza "TUTTI I RISCHI DEL COSTRUTTORE (C.A.R.)" comprensiva di R.C.T.** con primaria Compagnia, secondo quanto disposto dallo "schema di polizza tipo 2.3 – Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità CT e garanzia di manutenzione" del D. Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004 n. 123, che deve pertanto prevedere:

- **Partita 1:** Opere – Rimborso dei costi e delle spese necessarie per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate, per una somma pari all'importo del Contratto d'appalto
 - **Partita 2:** Opere preesistenti – Rimborso dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza dell'esecuzione delle opere assicurate, per una somma pari a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
 - **Partita 3:** Demolizioni e sgomberi – Rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile, i residui delle opere assicurate, per un importo pari a Euro 10.000,00 (diecimila)
 - **Danni da responsabilità civile verso terzi:** Euro 1.000.000,00 (unmilione)
2. I massimali sopraindicati sono da intendersi per ogni sinistro e per anno, per tutta la durata del contratto.
 3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, nonché deve coprire i danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'Impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile.
 4. Inoltre ad integrazione della polizza C.A.R. ed R.C.T, l'Appaltatore dovrà stipulare una polizza contro i rischi derivanti dalla R.C.O. con il massimale di € 1.500.000,00 per sinistro e per prestatore di lavoro.
 5. Le polizze tutte di cui ai precedenti commi devono essere estese ai subappaltatori, ai lavoratori autonomi, ai fornitori e ai soggetti incaricati della messa in servizio di macchine e apparecchiature o impianti, estendendo la copertura alla colpa grave all'Appaltatore e dei soggetti terzi sopra indicati; le polizze devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto, dalla data di inizio delle attività oggetto dell'appalto fino alla data di collaudo positivo e comunque fino a che non sarà avvenuta la consegna finale delle opere alla Stazione appaltante; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori.
 6. Il testo delle polizze deve essere sottoposto preventivamente all'approvazione della Stazione appaltante e le polizze assicurative devono essere trasmesse alla Stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori. Le suddette polizze dovranno essere

preventivamente accettate dalla Stazione appaltante e consegnate, regolarmente stipulate, alla firma del contratto.

7. L'inosservanza di tale obbligo non consente di procedere alla stipulazione del contratto ed, in questo caso, tutte le responsabilità, comprese quelle del prolungamento dei tempi di avvio lavori, ricadono sull'Appaltatore.
8. L'assicurazione civile deve coprire anche tutti i rischi della Stazione appaltante ed i suoi delegati, specialmente in rapporto alle responsabilità nel campo della sicurezza sul posto di lavoro e nei cantieri mobili.
9. In ogni caso l'Appaltatore assume ogni responsabilità civile e penale inerente alle conseguenze di qualsiasi tipo relative alle attività svolte nell'ambito del contratto, anche se i lavori fossero eseguiti dai subappaltatori.
10. La polizza di cui al presente articolo deve portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e deve coprire l'intero periodo dell'appalto, dalla data di consegna dei lavori fino al momento della formale dichiarazione di svincolo resa dal Responsabile del Procedimento in esito alla esecuzione delle opere e all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e deve essere esibita alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori e **comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione della polizza suddetta.** Stipulata la Polizza sopraindicata è facoltà della Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, ordinare all'Appaltatore di stipulare anche appendici per variazioni, integrazioni, proroghe della polizza principale.
11. La copertura assicurativa di cui alla prec. **Partita 2**, si intende prestata anche per le perdite e/o danni verificatisi durante l'esecuzione delle operazioni di collaudo e/ tests e/o start-up.
12. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
13. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni di cui alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

1.7 CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE -

Art. 46. Variazione dei lavori in addizione e in diminuzione

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016. Oltre tale limite l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.
2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:
 - a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
 - b) qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
 - c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, sono ammessi, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1 lettera e) e nel rispetto del medesimo art. 106, comma 2, lettera b), modifiche contenute entro il limite massimo del 15% dell'importo contrattuale originario per interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio; tali modifiche non sono considerate varianti in corso d'opera secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
4. Le modifiche di cui ai commi 3 che precedono, introdotte rispettivamente ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) e lettera e) del D.Lgs. 50/2016, dovranno necessariamente essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante e qualora necessarie entrambe non potranno cumulativamente superare il limite massimo fissato dalla presente nel 20% dell'importo originario di contratto;
5. Come chiaramente indicato nei documenti di gara, la **Stazione appaltante** ha facoltà di introdurre ai lavori oggetto dell'appalto le modifiche di cui all'art. 106 comma 1 **lettera b)** del D.Lgs. 50/2016 per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo, per gli appalti nei settori ordinari:

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
 - comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
6. Come chiaramente indicato nei documenti di gara, sono ammesse le modifiche contemplate all'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, ovvero sono ammesse nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante e fatto salvo quanto previsto all'art. 106 comma 3, comma 7 e comma 14 del D.Lgs. 50/2016 le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice; in tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera; tra le predette circostanze rientra anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - b) non è alterata la natura generale del contratto;
7. E' altresì ammessa la modifica del contratto senza una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'Art. 106 comma 1 lett. d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la Stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
- una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);
 - all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
 - nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;
8. Sono previste, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le modifiche contemplate all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106 comma 3 e comma 8 del D.Lgs. 50/2016
9. Nei casi di modifiche previste dal presente articolo è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

10. Nel caso di varianti in corso d'opera il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove lo ritenga necessario, adeguerà il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1) lettera b) del D.Lgs. 81/2008 in relazione all'evolversi dei lavori, quantificando anche gli eventuali ulteriori costi per la sicurezza applicando le disposizioni contenute nell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008
11. Le imprese esecutrici (Appaltatore e subAppaltatore) adegueranno, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza in relazione ai documenti sopra indicati.
12. Se la variante comporta la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si applicano le disposizioni di cui all'1 e all' Art. 24 del presente capitolato.
13. In caso di modifiche di cui al presente articolo, qualora eccedenti le condizioni previste per tali fattispecie dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, trova applicazione l'Art. 57, comma 1.
14. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione di cui all'Art. 21, nella misura strettamente indispensabile.
15. Durante il corso dei lavori l'Appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite di cui al comma 4, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia, per metà costituisce economia a favore della Stazione appaltante e per metà è riconosciuto all'Appaltatore.

Art. 47. Prezzi applicabili ai nuovi lavori, nuovi prezzi e lavori extra contrattuali

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali come determinati ai sensi dell'Art. 3.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
 - a) dal prezzario Regionale Veneto dei Lavori Pubblici, oppure, se non reperibili,
 - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

3. In alternativa, ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante, si procederà all'esecuzione dei nuovi lavori in economia.
4. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di gara.
5. Qualora i prezzi per le variazioni relative alla sicurezza non siano compresi tra i prezzi unitari contrattuali delle misure di sicurezza, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi come previsto dall'allegato XV del D.Lgs. 81/2008. Questi nuovi prezzi non saranno assoggettati al ribasso contrattuale

1.8 CAPO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

Art. 48. Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati rientrano nel campo di applicazione del capo I del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, salute e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene
2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'accertamento di gravi e ripetuti inadempimenti in materia di sicurezza, ravvisati dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal Direttore dei lavori, determina l'applicazione dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 49. Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

1. L'Impresa appaltatrice dovrà osservare, durante l'esecuzione dell'opera, le misure generali e di tutela di cui al D.Lgs. 81 del 30.04.2008 ed in particolare dovrà:
 - consegnare prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna, al Responsabile del procedimento una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinti per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL, e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

- consegnare prima dell'inizio dei lavori, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e alla Direzione dei lavori, una dichiarazione di avvenuta valutazione dei rischi specifici di cui alla normativa vigente e la costituzione al proprio interno del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - consegnare in copia al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e alla Direzione Lavori le comunicazioni di cui all'art. 17 e 18, del D.Lgs. 81 del 30.04.2008, trasmesse dagli organi di vigilanza, indicando i nominativi del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed il medico competente incaricato. Qualora non sia stata definita la figura del Medico competente l'Impresa dovrà darne adeguata motivazione;
 - registrare sul libretto della formazione, da tenere in cantiere, la formazione effettuata per ogni lavoratore sul piano di sicurezza e coordinamento, sul piano operativo di sicurezza e sulle modalità di esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto;
 - osservare e far osservare alle ditte subappaltatrici, presenti in cantiere, quand'anche siano lavoratori autonomi, gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81 del 30.04.2008. Pertanto, **il personale occupato in cantiere, compreso quello delle ditte subappaltatrici deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento**, corredato di fotografia, contenente le generalità (nome, cognome e data di nascita) e l'indicazione del datore di lavoro (nome o ragione sociale della Ditta). Il campo di applicazione della normativa in parola viene individuato con riferimento a tutte le Imprese che operano nel cantiere edile. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi, che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
 - osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/2008, nonché tutte le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
 - osservare e far osservare alle ditte subappaltatrici presenti in cantiere, quand'anche siano lavoratori autonomi, gli obblighi di cui al D.Lgs. 81 del 30.04.2008 (in particolare l'allegato XIX), relativi alla redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto, predisporre apposito progetto del progetto a firma di tecnico abilitato qualora la conformazione del ponteggio non rientri tra gli schemi previsti dal relativo libretto e dalla specifica Autorizzazione Ministeriale.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano a tutte le imprese presenti in cantiere.

Art. 50. Piano di sicurezza e di coordinamento e piani operativi di sicurezza

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 101 del D.L. 81/2008, viene consegnato all'Appaltatore il Piano di Sicurezza e Coordinamento.
2. Ai sensi dell'art. 101 comma 2 del Decreto Legislativo 81/2008 l'impresa affidataria trasmette il Piano di Sicurezza e Coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

3. Rientra tra i compiti dell'Appaltatore attuare i disposti del predetto Piano, nonché informare e consultare i propri Rappresentanti per la Sicurezza circa i Piani e le loro modifiche più significative ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 81/2008.
4. L'Appaltatore, nel concorrere all'appalto, avrà preso conoscenza del Piano di Sicurezza in tutte le sue parti ed allegati e pertanto, con la firma del contratto, egli attesta la realizzabilità dell'opera secondo le modalità descritte nel Piano e con gli apprestamenti ed opere provvisori inserite nel progetto, senza pretendere alcuna integrazione economica.
5. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento, predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione dalla Stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.
6. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione ed alla Stazione appaltante una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, a sensi dell'art. 100, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008.
7. Qualora l'Appaltatore indichi un ulteriore subAppaltatore in data successiva alla prima riunione di coordinamento dovrà tempestivamente comunicarlo al coordinatore in fase di esecuzione entro dieci giorni dall'inizio dei lavori del SubAppaltatore stesso.
8. In ottemperanza a quanto previsto nell'art. 17 del Decreto Legislativo 81/2008, l'Appaltatore redigerà il proprio piano operativo di sicurezza, secondo le disposizioni dell'allegato XV parte 3 del D.Lgs. 81/2008, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque consegnato alla Stazione appaltante prima della consegna dei lavori, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento. La mancata ottemperanza della consegna del Piano Operativo entro i termini previsti, è motivo per procedere alla rescissione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice. Si rimarca che in nessun caso, a seguito delle indicazioni del Piano operativo di sicurezza dell'impresa, potranno essere modificati o adeguati i prezzi pattuiti.
9. Preliminarmente all'inizio dei lavori l'Appaltatore comunicherà formalmente al Coordinatore per l'Esecuzione di aver illustrato il Piano di Sicurezza e Coordinamento ai Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavoratori.
10. Tutte le eventuali imprese subappaltatrici e ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, dovranno redigere a propria cura e consegnare al Direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione ed alla Stazione appaltante, i propri piani operativi di sicurezza con i contenuti minimi di cui all'allegato XV del citato D.Lgs. 81/2008.
11. Appaltatore è tenuto all'esposizione nel cartello, indicante i lavori, i nominativi dei Coordinatori per la Progettazione e per l'Esecuzione.

12. Nel dettaglio, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 90 comma 9 del D.Lgs. 81/2008. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani, redatti dalle imprese subappaltatrici, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
13. Il Direttore Tecnico di Cantiere, il cui nominativo deve venire comunicato alla Stazione appaltante, è responsabile del rispetto dei vari Piani di Sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori da lui dipendenti.
14. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente gli aggiornamenti alla documentazione relativa ai Piani di sicurezza ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
15. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
16. Qualora non ricorrano le condizioni per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento rientra tra gli obblighi dell'Appaltatore la presentazione, entro trenta giorni dall'aggiudicazione dei lavori e comunque prima della consegna dei lavori, del D.U.V.R.I., ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008.
17. La mancata consegna del Documento di cui al comma precedente costituisce, a discrezione della Stazione appaltante, causa di risoluzione del contratto.
18. Nell'ipotesi di Associazione Temporanea d'Imprese o di Consorzio tale compito compete all'Impresa Mandataria o designata quale Capogruppo.
19. Il Direttore Tecnico di Cantiere, il cui nominativo deve venire comunicato alla Stazione appaltante, è responsabile del rispetto dei vari Piani di Sicurezza e Coordinamento, da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori da lui dipendenti.
20. Ai fini della notifica preliminare l'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente i dati relativi al numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere (tenendo conto anche di eventuali subappalti) e il numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere. L'Appaltatore è altresì obbligato, ai fini dell'aggiornamento della notifica preliminare, a comunicare alla Stazione appaltante i dati relativi a ogni impresa o lavoratore autonomo a qualsiasi titolo presenti in cantiere.
21. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di quanto previsto dal D.U.V.R.I. già esistente presso la struttura e presso l'edificio oggetto dell'appalto, provvedendo alla piena e incondizionata collaborazione sia dell'applicazione delle misure ivi contenute e sia per la revisione del documento, per tenere conto delle specifiche esigenze e peculiarità dei lavori da eseguire. In particolare, l'Appaltatore è tenuto ad osservare le misure di sicurezza previste nel documento, tenuto conto delle eventuali mutue interferenze con i soggetti terzi presenti

presso l'edificio, a qualunque titolo o motivazione sia riferita o dovuta la presenza dei soggetti terzi.

1.9 CAPO IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 51. Subappalto

1. Il subappalto o il sub-affidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, con riferimento alla TABELLA A riportata all' Art. 4, è ammesso nel limite di cui all'art. 105, del D.Lgs. 50, in termini economici riferiti all'importo totale dei lavori.
2. Le ditte subappaltatrici indicate nell'art.1 del D.P.C.M. n° 187/1991 sono obbligate a comunicare la propria composizione societaria.
3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
 - c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subAppaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - d) che non sussista, nei confronti del subAppaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 154.937,07 , l'Appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a

prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.

4. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:
 - a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
 - b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con

l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

- 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di all'Art. 50 del presente Capitolato speciale;
6. La Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
7. Nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e di mancato ottenimento della regolarità contributiva da parte dei subappaltatori e/o dei cottimisti l'Appaltatore (esecutore) si assume l'impegno di far applicare nei suoi e nei confronti dei subappaltatori le disposizioni previste dall'Art. 68 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
8. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, ma comunque indicati come subappaltabili nelle procedure di gara.
9. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
10. E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante e all'ufficio di direzione lavori, nonché, se nominato, al coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione, per tutti i subcontratti, il nome del subcontraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati corredando la documentazione con la copia del contratto stipulato con il subcontraente.
11. è considerato subappalto, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 50/2016, qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
12. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ai fini del presente articolo, non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

13. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subAppaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subAppaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
14. Se l'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
 - a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
15. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 52. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, ai sensi degli articoli 1218 e ss. del C.C., sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono, ognuno per la propria competenza, a verificare il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto, oltre al controllo delle attività dei subappaltatori ed alla vigilanza sulla regolarità delle imprese subappaltatrici.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 C.C. con conseguente possibilità per la Stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della L. 646/1982. (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno) L'Appaltatore provvede affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; La Stazione appaltante verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti:
4. L'Appaltatore, il subAppaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia.
5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dell'Art. 51, si applica l'Art. 68, commi 8, 9 e 10, in materia di tessera di riconoscimento.

Art. 53. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subAppaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 180 del 11.11.2011 tale disposizione si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture.
3. Ai sensi dell'art. 105, comma 13 del d.Lgs. 50/2016, in caso di mancato adempimento da parte dell'Appaltatore, la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subAppaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
4. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori o dello stato finale dei lavori, verrà acquisito il DURC anche dei subappaltatori e dei cottimisti.

5. Nel caso di inadempienza contributiva o irregolarità contributiva accertata dal DURC si applicherà quanto previsto dall' Art. 68 del presente capitolato speciale d'appalto.
6. Il RUP procederà trattenendo dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

1.10 CAPO X – CONTROVERSIE, ESECUZIONE D'UFFICIO -

Art. 54. Accordo bonario

1. Nel caso insorgessero contestazioni nell'esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
3. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori. **Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità** - Qualora l'Appaltatore volesse far valere le proprie domande, osservazioni e/o pretese, in riferimento a fatti riguardanti l'esecuzione dei lavori in appalto potrà procedere all'iscrizione delle relative riserve nel registro di contabilità, con le seguenti modalità:
 - a. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato;
 - b. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro;
 - c. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel

termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda;

- d. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare;
- e. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui alla lettera b), oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono;
- f. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie;

5.bis **Forma e contenuto delle riserve**

- a. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili;
 - b. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate;
 - c. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute;
 - d. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto;
6. Le Riserve possono essere iscritte anche in tutti quegli atti di contabilità che sono redatti in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore purché siano riferiti a fatti inerenti all'atto nel quale si riferisce la riserva.
 7. Le Riserve che vengono segnate in documenti diversi dal registro di contabilità, acquistano efficacia soltanto se vengono trascritte, tempestivamente nel registro di contabilità; se questo non avviene le stesse non hanno effetto e si intendono come non avvenute.
 8. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle

riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

9. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alla riserva di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.
10. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'Appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
11. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della Stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'Appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell'articolo 51.
12. Ai sensi dell'art 6-bis del D.Lgs. 50/2016. l'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.
13. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione.
14. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

15. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto Appaltatore, previa audizione del medesimo.
16. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
17. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante

Art. 55. Controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell' Art. 54 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Venezia ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 56. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
 - a. la decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b. carenza sopravvenuta dei requisiti per il rilascio della certificazione antimafia (nulla osta antimafia ed informazioni prefettizie); il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
 - c. la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la

- pubblica amministrazione;
- d. Mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative ai presenti lavori, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della L. 136/10;
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all' Art. 29, i seguenti casi:
- a. inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b. esecuzione dei lavori in difformità del progetto approvato o delle direttive della Direzione dei lavori o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- c. rifiuto di dar corso alle varianti regolarmente approvate ed ordinate dalla Stazione appaltante;
- d. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- e. inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- f. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- g. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- h. subappalto non autorizzato ai sensi dell'articolo Art. 51, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- i. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; impiego di materiali non previsti o non a norma, rifiuto di provvedere alla sostituzione dei materiali contestati dalla Stazione appaltante o rifiuto di eseguire interventi di ripristino ordinati dalla Direzione Lavori;
- j. frode accertata nell'esecuzione dei lavori;
- k. azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- l. applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- m. Ottenimento del DURC dell'Appaltatore (esecutore) negativo per due volte consecutive secondo quanto indicato al successivo Art. 68;
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica

certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

4. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, nel seguente modo:
 - a. affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'Appaltatore inadempiente, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
 - b. ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione di un'eventuale gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'appalto opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
5. Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
6. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua

utilizzazione, come definiti dall'articolo 106, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Art. 57. Recesso dal contratto e valutazione del decimo

1. Per le modalità e procedure di esercizio del diritto di recesso da parte della Stazione appaltante, si fa riferimento all'articolo 109 D.Lgs. 50/2016.

1.11 CAPO XI – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE E IL CONTO FINALE-

Art. 58. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal presente C.S.A. nonché dagli atti contrattuali.
2. Ultimati i lavori, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione scritta al Direttore dei lavori.
3. Contestualmente alla comunicazione di Ultimazione dei lavori, l'Appaltatore consegnerà al Direttore dei lavori tutti i documenti atti a rappresentare e dimostrare le opere eseguite (as-built), nonché la documentazione certificativa delle opere e le dichiarazioni di esecuzione a regola d'arte e in conformità alla normativa antincendio. In pendenza della consegna di tale documentazione, il Direttore dei lavori non redigerà il certificato di regolare esecuzione. A seguito della consegna della documentazione relativa alle opere e della presentazione delle relative certificazioni e dichiarazioni, appuratane la rispondenza alle opere realizzate e la correttezza della compilazione di tutte le certificazioni e dichiarazioni, a valle del controllo documentale con esito positivo, il Direttore dei lavori procederà all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
4. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato Speciale d'Appalto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
5. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

6. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità se i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non siano ultimati nel termine previsto dal presente C.S.A. nonché da quello contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione che deve ritenersi, a tutti gli effetti, ricompreso nell'importo contrattuale con espressa esclusione di qualsiasi variazione, variante, eccezione e/o riserva riferibile all'Appaltatore; tale periodo cessa con l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale d'appalto.
8. Dalla data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione decorrerà un periodo di garanzia della durata di 24 mesi. Durante detto periodo la Stazione appaltante potrà pretendere ulteriori interventi sui lavori eseguiti qualora questi presentino difetti e vizi; nel quale caso l'Appaltatore dovrà procedere agli interventi richiesti senza aver diritto a compensi aggiuntivi. Allo scadere del periodo di garanzia la Stazione appaltante provvederà allo svincolo della polizza di cui al precedente Art. 43.

Art. 59. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal Direttore dei lavori nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016; questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010 (attualmente in vigore).
2. Il collaudo deve essere svolto secondo le disposizioni contenute all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e al Titolo X Capo I e Capo II del Regolamento (attualmente in vigore).
3. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori, approvato non oltre i successivi 60 giorni, ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo decorsi due anni secondo le specifiche previste dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 dell'art. 216 del D.P.R. n. 207/2010.
4. La nomina del collaudatore è obbligatoria quando siano iscritte riserve sui documenti contabili per un ammontare superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale e deve essere disposta entro trenta giorni dalla iscrizione delle riserve.
5. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
6. Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, La Stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle

domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'Appaltatore.

7. Finché all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

Art. 60. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate, anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, qualora abbia necessità di occupare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro eseguito prima che intervenga il collaudo provvisorio; troverà applicazione il disposto dell'art. 230 del Regolamento.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
6. La Ditta rimane responsabile dell'eliminazione dei difetti di costruzione, della cattiva qualità dei materiali impiegati, ed in generale delle insufficienze che venissero eventualmente riscontrate dal Collaudatore all'atto della visita di collaudo con esclusione ovviamente dei danni causati dall'uso o da cattiva conduzione da parte della Stazione appaltante.

1.12 CAPO XII – NORME FINALI –

Art. 61. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.

2. In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato Generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all' Art. 62.

Art. 62. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - a. corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
 - b. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
 - c. strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
 - d. recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
 - e. strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
 - f. calcestruzzi con classe di resistenza C 12/15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2008.
3. L'Appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 63. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore (Impresa Affidataria) tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'Appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto del ministero dell'ambiente 10 agosto 2012, n. 161.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a. siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - b. siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
3. Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 64. Custodia del cantiere e cartello di cantiere

1. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 (uno) esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 140 di altezza, secondo il modello di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 65. Responsabilità ed obblighi dell'Appaltatore per i difetti di costruzione

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. La denuncia non è necessaria se l'Appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
2. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze, trova applicazione l'art. 18 del Capitolato Generale.
3. Nel caso si riscontrino nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori l'organo di collaudo procederà ai sensi degli artt. 224, 227 e 236 del Regolamento.

4. E' fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Stazione appaltante nel caso di colpa dell'Appaltatore.

Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all' Art. 35
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - c. per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - d. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - e. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

- b. la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell' Art. 56 del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 67. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere accertata l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente.

Art. 68. Tutela dei lavoratori

1. L'Appaltatore (esecutore) il subAppaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona (Veneto), delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del Regolamento Generale.
2. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
3. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
4. L'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

5. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da utilizzarsi da parte della Stazione appaltante per il pagamento di quanto fosse dovuto per inadempienze dell'Appaltatore accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge; tali ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del Certificato di collaudo o di Regolare Esecuzione, previo rilascio del DURC positivo.
6. Nel caso di ritardo o mancato pagamento delle retribuzioni al personale dipendente da parte dell'Appaltatore (esecutore) e/o dei subappaltatori la Stazione appaltante applicherà quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento Generale;
7. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subAppaltatore autorizzato.
8. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
9. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi della Stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
10. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 69. Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle

autorizzazioni al subappalto, il certificato di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di regolare esecuzione.
4. In caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b. trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui all' Art. 32 e all' 1 del presente Capitolato Speciale;
 - c. corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
 - d. provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui all' Art. 32 e all' 1 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Nel caso il DURC relativo al subAppaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subAppaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 70. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del D.Lgs. 50/2016:
 - a) le spese contrattuali; le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 71. Salvaguardia ambientale

1. Nella redazione dell'Elenco prezzi sono stati considerati gli oneri che la Ditta dovrà sostenere per il rispetto delle prescrizioni riportate nel presente capitolo. Durante la gestione e l'organizzazione di cantiere la Ditta appaltatrice dovrà rispettare le prescrizioni riportate nei commi seguenti.
2. Scopo:
Definire i controlli operativi minimi che la Ditta appaltatrice deve attuare al fine di:
 - garantire l'adempimento delle principali prescrizioni normative applicabili;
 - garantire l'adeguata gestione operativa degli aspetti ambientali, e relativi impatti, connessi alle attività gestite, con particolare riguardo a quegli aspetti che la Stazione appaltante Comunale ha individuati come significativi.
3. Responsabilità
La Ditta appaltatrice ha la responsabilità di assicurare, attraverso l'attuazione dei necessari controlli operativi, che le attività gestite soddisfino i requisiti ambientali espressi nel presente articolo.
Qui di seguito sono riportati i controlli operativi minimi che la Ditta appaltatrice deve attuare al fine di garantire l'adempimento delle principali prescrizioni normative applicabili, e l'adeguata gestione operativa degli aspetti ambientali più significativi, e relativi impatti, connessi alle attività gestite.
4. Rifiuti
Per quanto possibile, i rifiuti prodotti dalle diverse attività di cantiere devono essere raccolti e smaltiti in modo differenziato. Si ricorda che una corretta differenziazione dei rifiuti

consente di sopportare un minor costo per il loro smaltimento, costo che grava sul produttore dei rifiuti stessi.

A tale scopo, nella organizzazione dell'area di cantiere deve essere individuato uno spazio dedicato alla raccolta temporanea di rifiuti solidi e liquidi, opportunamente segnalato e posto in posizione tale da agevolare il conferimento dei rifiuti da parte degli operatori e il prelievo da parte dell'incaricato alla raccolta e smaltimento.

Le operazioni di raccolta e di smaltimento dei rifiuti devono essere effettuate in osservanza del vigente Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati, e della normativa vigente in materia. In cantiere dovrà essere conservata ogni documentazione relativa al trattamento dei rifiuti, ed in particolare:

- convenzione sottoscritta con un soggetto autorizzato al trattamento dei rifiuti prodotti in cantiere;
- registri di carico e scarico;
- formulario per il trasporto dei rifiuti tossico-nocivi;
- comunicazione agli Enti competenti, ove necessari, dello stoccaggio provvisorio di rifiuti tossico-nocivi;
- registro oli usati;
- qualsiasi altra registrazione prevista a norma di legge.

Particolare attenzione deve essere posta nel trattamento dei rifiuti pericolosi, per i quali la normativa vigente prescrive specifiche modalità di stoccaggio provvisorio e smaltimento.

I rifiuti devono essere stoccati seguendo le indicazioni impartite dal soggetto con il quale è stata sottoscritta la convenzione per il conferimento degli stessi, e comunque in modo tale da scongiurare ogni dispersione di sostanze inquinanti. In particolare, il conferimento di rifiuti liquidi deve avvenire in recipienti stagni e, ove possibile, chiusi per evitare la tracimazione di liquidi e la diffusione di eventuali cattivi odori.

Gli oli esausti devono essere conferiti allo specifico Consorzio Obbligatorio, anche tramite Ditta a ciò autorizzata.

Le vernici e i rifiuti contenenti vernici (barattoli, pennelli, stracci sporchi, ecc.) devono essere conferiti a Ditta autorizzata allo specifico trattamento. In ogni caso, è vietato spargere vernici nel suolo e nei corsi d'acqua, o versarle nella rete fognaria.

In nessun caso i rifiuti provenienti da attività di cantiere possono essere conferiti nei contenitori stradali del servizio pubblico di raccolta rifiuti, né depositi a fianco di tali cassonetti, né abbandonati in area pubblica.

E' vietato l'interramento degli inerti/rifiuti negli scavi di cantiere.

Il materiale di scarto e scavo, accantonato per esigenze di cantiere, deve essere mantenuto pulito; in nessun modo deve essere mescolato con il materiale di rifiuto, e deve essere riutilizzato integro al momento del recupero.

5. Inquinamento del terreno e dei corsi d'acqua.

Deve essere posta attenzione affinché siano scongiurate immissioni di sostanze inquinanti nel suolo, sottosuolo, nelle acque di falda e in corpo idrico. Qualora, a seguito di un incidente, tale evenienza dovesse verificarsi, devono essere attuate tutte le azioni possibili per contenere e risolvere l'inquinamento, anche coinvolgendo gli organi istituzionali preposti a tale compito (VV.FF.; Protezione Civile; ecc.).

Le immissioni dei reflui in fognatura, o in corpi ricettori diversi, dovranno essere autorizzate a norma di Legge, e copia di tali autorizzazioni dovranno essere conservate presso il cantiere.

6. Rumori e odori

Nella scelta della localizzazione e dell'ubicazione dei mezzi e delle attrezzature di cantiere dovranno essere valutate le diverse possibili alternative per creare minore impatto all'esterno del cantiere per quanto riguarda rumori e odori.

Mezzi e attrezzature devono corrispondere ai requisiti espressi dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n°17: "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.", in particolare per quanto riguarda le emissioni rumorose.

Ogni attività prevista nella fase di lavorazione del cantiere deve essere mirata al contenimento dell'inquinamento acustico. Deve essere rispettata la normativa che regola le emissioni rumorose, e devono essere reperite tutte le autorizzazioni necessarie in materia (D.P.C.M. 01.04.91, e successive modifiche ed integrazioni). Copia di dette autorizzazioni deve essere conservata presso il cantiere. In particolare, devono essere evitati rumori molesti negli orari e nei periodi stabiliti dal vigente Regolamento di Polizia Urbana.

7. Fumi e polveri

Nella scelta della localizzazione e dell'ubicazione dei mezzi e delle attrezzature di cantiere dovranno essere valutate le diverse possibili alternative per creare minore impatto all'esterno del cantiere per quanto riguarda le emissioni di fumi.

I mezzi e le attrezzature impiegate devono rispettare i limiti di emissione imposti dalla normativa applicabile. Gli automezzi della Ditta appaltatrice in uso presso il cantiere devono essere sottoposti alle periodiche verifiche di controllo delle emissioni previste a norma di legge.

È vietato usare il fuoco per distruggere rifiuti o materiali di scarto (sacchi di carta; legname per carpenteria; imballaggi di plastica; ecc.). Per contenere il sollevamento di polveri, specialmente durante la stagione estiva, dovrà essere prevista, se necessaria, la continua bagnatura del suolo.

8. Consumo di risorse

Il consumo di risorse (acqua; energia elettrica; combustibili; carburanti; materie prime; ecc.) deve essere limitato allo stretto necessario, evitando inutili sprechi (es: rubinetti d'acqua con scarsa tenuta o aperti senza motivo; lampadine accese in condizioni di buona illuminazione naturale; ecc.).

9. Decoro dell'area del cantiere

L'area del cantiere deve essere mantenuta in modo decoroso, deve essere evitata la dispersione di materiali a causa del vento, e l'eventuale vegetazione spontanea deve essere falciata con regolarità, anche nei periodi di prolungata inattività del cantiere.

Data _____

IL PROGETTISTA
